

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRÆCIA DI CATANZARO
Scuola di Farmacia e Nutraceutica

REGOLAMENTO DIDATTICO
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE in FARMACIA – Classe LM-13
Ai sensi del D. M. 270/2004 e ss.mm e ii.

Art. 1 - Finalità

1. Il Corso di Laurea Magistrale (CdLM) in Farmacia (Classe LM-13) è attivato presso la Scuola di Farmacia e Nutraceutica.
2. Il presente Regolamento Didattico (RD) definisce i contenuti didattici e gli aspetti organizzativi del CdLM in Farmacia, ai sensi di quanto previsto dell'art. 4 del D. M. n. 6/2019 e dal vigente Regolamento Didattico di Ateneo (RDA).

Art. 2 – Contenuti del RD del CdLM

1. Il RD del CdLM in Farmacia definisce:
 - a) le modalità di articolazione degli insegnamenti, con le indicazioni dei Settori Scientifico Disciplinari (SSD), e delle altre attività formative;
 - b) gli obiettivi formativi specifici, il riconoscimento e l'assegnazione di crediti formativi universitari (CFU) e le eventuali propedeuticità di ogni attività formativa;
 - c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione e approvazione dei curricula individuali;
 - d) le conoscenze indispensabili richieste per l'accesso, le modalità di verifica delle stesse e le modalità di assolvimento del debito formativo;
 - e) la tipologia delle forme didattiche, eventualmente anche a distanza, quelle degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
 - f) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;
 - g) l'eventuale numero minimo di CFU da acquisire per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo;
 - h) le forme di tutorato;
 - i) le modalità di frequenza per gli studenti a tempo parziale, prevedendo, eventualmente, forme di supporto didattico integrativo;
 - j) le modalità di individuazione, per una specifica attività, della struttura o della persona che ne assume le responsabilità;
 - k) i criteri per il riconoscimento dei CFU acquisiti in altri Corsi di laurea, triennali o magistrali, sia dell'Università degli Studi Magna Græcia che di altre Università;
 - l) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
2. Il RD è deliberato ed approvato con le procedure previste dall'art. 8, comma 1, del RDA.

Art. 3 – Organi del CdLM

1. Sono organi del CdLM:
 - a) il Consiglio del CdLM;

- b) il Gruppo di Gestione Qualità (GGQ);
 - c) il Tavolo Tecnico (TT);
 - d) le Commissioni;
2. il Consiglio del CdLM è composto da tutti i docenti dell'Ateneo che abbiano l'affidamento attivo di almeno un insegnamento nel CdLM, da una rappresentanza di studenti iscritti al CdLM, dal personale tecnico amministrativo (TA) impegnato nella gestione del CdLM, ed è presieduto dal Coordinatore del CdLM;
 3. il Consiglio, annualmente, invia al Consiglio della Scuola di Farmacia e Nutraceutica la proposta di programmazione didattica per ciascun anno accademico e provvede all'organizzazione, al coordinamento, alla verifica e all'assicurazione della qualità delle attività didattiche e formative, secondo quanto stabilito dal RDA e dagli Organi ed Organismi di Ateneo;
 4. il Consiglio di CdLM provvede ad indicare i componenti del GGQ, che verifica la qualità delle attività didattiche e formative del CdLM, presentando in Consiglio di CdLM i documenti e le relazioni richieste annualmente ai fini dei processi di autovalutazione e di assicurazione della qualità (AVA), per quanto di competenza, e proponendo le conseguenti azioni volte a migliorare la qualità medesima;
 5. il Consiglio di CdLM può istituire un TT composto da docenti e da esponenti del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con compiti consultivi attinenti alla definizione e alla modifica dei percorsi formativi e al monitoraggio degli sbocchi occupazionali;
 6. il Consiglio di CdLM può nominare al proprio interno Commissioni a cui delegare stabilmente compiti definiti;
 7. il Consiglio di CdLM propone annualmente al Consiglio di Scuola di Farmacia e Nutraceutica il numero degli studenti immatricolati al CdLM;
 8. la partecipazione alle sedute del Consiglio del CdLM può avvenire anche per via telematica.

Art. 4 – Struttura e organizzazione del CdLM

Il CdLM è organizzato e gestito, oltre che dagli articoli che seguono, dai seguenti atti:

1. ordinamento didattico del CdLM che definisce la struttura e l'organizzazione del CdLM, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D. M. n. 270/2004;
2. quadro degli insegnamenti e delle attività formative, che definisce gli obiettivi specifici, l'articolazione delle attività didattiche e le propedeuticità che determinano le modalità organizzative del CdLM, con particolare riguardo alla distribuzione degli insegnamenti nei cinque anni;
3. criteri e procedure che gli studenti devono seguire nello svolgimento di alcune attività formative ai fini di un corretto funzionamento del CdLM e di un proficuo livello di apprendimento;

Art. 5 – Conseguimento del titolo di studio

1. Per conseguire la Laurea lo studente deve acquisire 300 CFU previsti dall'ordinamento didattico del CdLM.
2. La durata normale del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico è di cinque anni.

Art. 6 – Iscrizione al CdLM

1. La modalità d'immatricolazione al CdLM è proposta dal Consiglio del CdLM al Consiglio della Scuola di Farmacia e Nutraceutica e pubblicizzata, dopo l'approvazione della stessa, sul portale della Scuola di Farmacia e Nutraceutica;
2. l'immatricolazione al CdLM è subordinata al possesso di un diploma di Scuola media secondaria superiore o di altro titolo di studio equipotente, conseguito anche all'estero e riconosciuto idoneo. È richiesto, altresì, il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale nelle materie di base, quali: Matematica, Chimica e Biologia. Tali conoscenze sono verificate, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.M. 270/04, mediante un test volto a individuare eventuali lacune formative dello studente;
3. se i risultati del test evidenziano specifiche lacune, allo studente verrà attribuito un Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA) da soddisfare al primo anno di Corso. Allo scopo di favorire l'assolvimento degli OFA, il Consiglio del CdLM propone al Consiglio di Scuola di Farmacia e Nutraceutica l'istituzione di idonea attività di supporto alla didattica delle materie oggetto di OFA;
4. la verifica di superamento dell'OFA avverrà attraverso una nuova valutazione con uno specifico test sulla sola disciplina in cui si è riportato l'OFA stesso, oppure si intenderà recuperato qualora lo studente superi con profitto l'esame della rispettiva disciplina di base a partire dalla prima sessione utile di esame;
5. l'immatricolazione e le iscrizioni agli anni successivi al primo avvengono nel rispetto di quanto previsto dal RDA.

Art. 7 – Accesso per trasferimento da altri Corsi di Studio (CdS)

1. L'iscrizione al CdLM può essere richiesta dalle seguenti categorie di studenti:
 - a. studenti provenienti da altri CdS, triennali o magistrali, dell'Ateneo UMG;
 - b. studenti provenienti da altri CdS, triennali o magistrali, di altra sede universitaria;
 - c. studenti rinunciatari o decaduti che vogliono riattivare la propria carriera;
 - d. studenti già in possesso di una laurea;
2. nello specifico si definisce un studente:
 - a. studente trasferito in entrata – studente proveniente da altro CdS, triennale o magistrale, di altra sede universitaria;
 - b. studente con passaggio di corso – studente proveniente da altro CdS, triennale o magistrale dell'Ateneo UMG;
 - c. studente con abbreviazione di corso – studente rinunciatario o decaduto che vuole riattivare la propria carriera e/o studente già in possesso di una laurea;
3. il riconoscimento totale o parziale dei CFU acquisiti dal richiedente è valutato dal Consiglio di CdLM o da apposita Commissione istituita dallo stesso;
4. il Consiglio di CdLM o apposita Commissione, in base all'istanza e alla documentazione prodotta dallo studente, provvede alla valutazione del percorso degli studi dello stesso e verifica la coerenza tra le attività didattiche per le quali lo studente chiede il riconoscimento dei relativi crediti e le attività didattiche previste dal CdLM di cui al presente regolamento. A tal fine, il Consiglio del CdLM o apposita Commissione si può avvalere dei pareri dei docenti del CdLM, titolari degli insegnamenti direttamente coinvolti, e, se necessario, convoca lo studente per acquisire ulteriori informazioni;
5. la proposta relativa ai riconoscimenti totali o parziali dei CFU acquisiti, di ogni singolo studente che richiede l'iscrizione al CdLM in Farmacia, sarà inviata al Consiglio della Scuola di Farmacia e Nutraceutica per la necessaria verifica ed eventuale approvazione;

6. nel rispetto dell'art. 3, comma 9 del D. M. 16 marzo 2007, nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato da un CdLM in Classe LM-13, la quota di CFU relativi al medesimo SSD direttamente riconosciuto allo studente non può essere inferiore al 50 % di quelli già maturati. Il Consiglio di CdLM, in tali casi, precisa i criteri adottati nel riconoscimento;
7. le domande degli studenti per il riconoscimento totale o parziale dei CFU acquisiti dovranno essere presentate entro il 31 dicembre dell'anno accademico di riferimento. Le domande pervenute dopo tale data verranno prese in considerazione ed avranno decorrenza dall'anno accademico successivo.

Art. 8 – Coordinatore del CdLM

1. Il Consiglio del CdLM è presieduto da un Professore di ruolo, che ha il titolo di Coordinatore e i cui compiti sono disciplinati dell'art. 15 del Regolamento di Scuola di Farmacia e Nutraceutica;
2. il Coordinatore può indicare un vice-Coordinatore.

Art. 9 – Obblighi di frequenza degli studenti

La frequenza degli studenti ai Corsi d'insegnamento del CdLM in Farmacia è obbligatoria.

Art. 10 – Programmazione delle attività formative

1. Entro la data fissata dalla normativa vigente, il Consiglio di CdLM propone alla Scuola di Farmacia e Nutraceutica, secondo quanto stabilita dal RDA e per quanto di competenza:
 - il piano annuale delle attività formative, i relativi docenti responsabili e i bandi per la copertura delle docenze, ove questo fosse necessario;
 - i bandi per la copertura delle attività di tutorato e per le attività di esercitazione;
 - la scheda di programma di ciascuna attività formativa, redatta dal docente responsabile;
 - gli eventuali obblighi di frequenza per specifiche attività formative;
 - le eventuali propedeuticità degli insegnamenti;
 - le altre offerte formative programmate dal CdLM;
 - i periodi di svolgimento delle lezioni, delle sessioni degli esami e della prova finale;
 - i docenti di riferimento.

Art. 11 – Programmi delle attività formative

1. I programmi delle attività formative devono essere definiti e realizzati in modo da garantire il rispetto degli obiettivi fissati e dei CFU assegnati agli stessi, secondo quanto indicato nel piano di studio;
2. i programmi delle attività formative del CdLM sono presentati e discussi nel Consiglio del CdLM che può proporre eventuali modifiche e/o integrazioni.

Art. 12 – Tirocinio

1. Per acquisire tutte le competenze necessarie, è indispensabile svolgere un periodo di tirocinio da farmacista. Il tirocinio è indispensabile per accedere all'esame di stato;
2. il tirocinio in farmacia è obbligatorio e si deve svolgere durante il quinto anno di corso;

3. per poter iniziare il periodo di tirocinio lo studente deve aver conseguito almeno 30 CFU in discipline professionalizzanti (SSD CHIM/08 – Chimica Farmaceutica, SSD CHIM/09 – Farmaceutico Tecnologico Applicativo, BIO/14 – Farmacologia);
4. secondo quanto previsto dalla Direttiva 85/432 CEE e dal DM 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007 n. 155, il tirocinio in farmacia deve avere una durata complessiva di un minimo di 6 mesi, e deve essere svolto a tempo pieno. E' previsto il riconoscimento di 30 crediti formativi (CFU) pari a 936 ore spalmate su almeno sei mesi;
5. è possibile, secondo quanto stabilito dalla direttiva europea, svolgere il tirocinio da farmacista anche all'estero nell'ambito di alcuni programmi di scambio con altre università europee, come ad esempio il programma Erasmus, ma quest'ultimo deve essere accordato dall'ateneo, e non può comunque superare i 3 mesi di tirocinio all'estero;
6. l'attività obbligatoria di tirocinio pratico e tutti gli adempimenti ad essa correlati devono essere completati almeno 2 (due) giorni prima della data della seduta di laurea cui si intende partecipare.

Art. 13 – Prove di profitto

1. La verifica dell'apprendimento degli studenti viene effettuata, per gli insegnamenti, mediante esami di profitto dinanzi ad apposita Commissione secondo quanto previsto dal RDA e nel rispetto di quanto previsto nel piano di studio;
2. lo svolgimento degli esami si articola in appelli distribuiti in apposite sessioni, secondo quanto indicato nell'Organizzazione Didattica dell'anno accademico di riferimento. Il calendario degli esami è proposto dal Consiglio di CdLM e inviato al Consiglio di Scuola di Farmacia e Nutraceutica, che lo valuterà ed, eventualmente, lo approverà;
3. le Commissioni d'esame sono deliberate dal Consiglio di Scuola di Farmacia e Nutraceutica su proposta del Consiglio di CdLM;
4. la verifica del livello di apprendimento degli studenti viene effettuata dalla Commissione d'esame costituita dai docenti coinvolti nella relativa attività formativa secondo modalità stabilite dagli stessi.

Art. 14 – Valutazione dell'attività didattica

Il Consiglio di CdLM, in stretta collaborazione con il GGQ, realizza tutte le attività di valutazione inerenti all'accreditamento periodico del Corso e alla qualità della didattica previste annualmente dall'Ateneo ai sensi del DM 6/2019.

Art. 15 - Modifica del Regolamento

Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio di CdLM e sottoposte, per quanto di competenza, al Consiglio di Scuola di Farmacia e Nutraceutica.

Art. 16 – Entrata in vigore del presente Regolamento

1. Il presente regolamento didattico sarà attivato a partire dall'Anno Accademico 2020/2021, previo parere degli organi di Ateneo competenti;
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di emanazione con Decreto Rettorale.